

**FOGLIO CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER IL PARCO MEZZI
COMUNALI – PERIODO 01.01.2010 – 31.12.2012**

**ART. 1
(OGGETTO DELLA FORNITURA)**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di carburanti per autotrazione per i diversi mezzi comunali.

La fornitura dei carburanti avviene mediante l'utilizzo di carte carburante "fuel card", ossia tessere di plastica dotate di banda magnetica con codice segreto "Pin", meglio identificate al successivo art. 6.

**ART. 2
(DURATA DEL CONTRATTO)**

Il contratto avrà durata di anni 3, con decorrenza dall'01.01.2010 e con possibilità di rinnovo per un periodo di anni 2.

L'esercizio della facoltà di rinnovo verrà comunicato da parte dell'Amministrazione Comunale alla Ditta aggiudicataria entro 4 mesi dalla scadenza del contratto, mediante comunicazione scritta.

**ART. 3
(IMPORTO A BASE DI GARA)**

L'offerta dovrà presentare uno **sconto fisso (NON IN PERCENTUALE)** al litro, comprensivo di IVA, **che rimarrà invariato per tutta la durata del contratto**, riferito al prezzo del carburante alla colonnina.

Nessun compenso spetterà alla Ditta aggiudicataria per l'emissione e la gestione delle carte carburante.

L'importo stimato per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2012 è pari ad Euro 165.000,00 Iva esclusa, ovvero corrispondente ad un importo annuo di Euro 55.000,00.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di aumentare la fornitura, entro il quinto in più o in meno, in relazione ad imprevedibili fabbisogni degli uffici comunali, con ulteriori impegni di spesa, oltre l'importo finanziato con il presente provvedimento.

**ART. 4
(MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE DELLA FORNITURA)**

La fornitura sarà effettuata esclusivamente tramite carta carburante magnetica "fuel card" ed avverrà direttamente "alla pompa" presso le stazioni di servizio della Ditta aggiudicataria situate nel territorio del Comune di Casale Monferrato.

L'erogazione della fornitura potrà avvenire sia alla presenza dell'addetto dell'impianto di distribuzione durante l'orario di apertura, sia mediante l'utilizzo di un impianto di distribuzione self-service con accettatore automatico delle carte.

Per ogni rifornimento dovrà essere rilasciato dal gestore una ricevuta/scontrino, anche nel caso di rifornimento automatico, riportante le seguenti indicazioni:

- Dati identificativi dell'impianto di distribuzione;
- Dati identificativi della carta carburante/ Targa dell'automezzo;

- Numero transazione/operazione;
- Data e ora del rifornimento;
- Matricola autista;
- Tipo e quantità in litri del carburante erogato;
- Importo totale della fornitura.

L'esecuzione della fornitura dovrà rispettare quanto previsto nel presente Foglio Condizioni. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, qualora ritenesse di dover adottare diverse modalità organizzative della fornitura, rivedere le condizioni contrattuali.

ART. 5 (CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CARBURANTI)

I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI EN in vigore all'atto del prelevamento, in particolare:

- Benzina Super senza piombo: UNI EN 228;
- Gasolio per autotrazione: UNI EN 590;

Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all'atto dell'erogazione, si intenderà accettata la qualità del carburante e la quantità indicata sulla colonnina erogatrice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi dei danni subiti durante la somministrazione qualora:

- venga accertata, a seguito di prelievi di campioni di prodotto sottoposto ad esami presso laboratori ufficiali, da parte di personale dell'Amministrazione o da altre Pubbliche Autorità, la non rispondenza del prodotto alle sopra citate norme UNI EN;
- venga accertata che la quantità di prodotto effettivamente erogato risulti inferiore al quantitativo di prodotto fatturato, a seguito di controllo da parte di personale dell'Amministrazione o da altre Pubbliche Autorità.

ART. 6 (CARATTERISTICHE DELLE FUEL CARD)

Le caratteristiche minime che ciascuna fuel card fornita dovrà soddisfare sono le seguenti:

- essere dotata di banda magnetica e/o microprocessore;
- essere abbinabile alla targa del veicolo;
- essere dotata di n. 2 codici segreti di accesso segreti:
 - ✓ codice PIN
 - ✓ codice Autista
- riportare il nome commerciale e/o il logo e/o ogni altro segno distintivo della Ditta aggiudicataria.

Dovranno inoltre essere fornite n. 3 fuel card genericamente denominate "Tanica", ovvero non abbinata ad alcuna targa di veicolo, mediante le quali gli incaricati del comune potranno effettuare rifornimenti in taniche/fusti per le macchine operatrici semoventi.

Le fuel card dovranno essere gestite in maniera informatizzata in modo da garantire l'elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio

relative all'erogazione del carburante con particolare riferimento a:

- numero/codice della carta;
- targa del veicolo;
- data e ora del rifornimento;
- tipo di carburante;
- quantità erogata;
- prezzo unitario del carburante erogato;
- numero della transazione.

Tali informazioni dovranno essere rese disponibili all'Amministrazione Comunale mediante l'accesso ad area protetta del sito internet della Ditta aggiudicataria oppure tramite altro sistema concordato tra le parti.

Le fuel card dovranno consentire il rifornimento di carburante, oltre alle stazioni situate nel territorio, in qualsiasi punto vendita contraddistinto dal nome commerciale e dal logo della Ditta aggiudicataria presente nella rete stradale ed autostradale del territorio italiano ed abilitato all'utilizzo delle fuel card.

In caso di smarrimento o furto della fuel card, l'Amministrazione Comunale denuncerà immediatamente il fatto alle Autorità competenti e ne darà contestualmente notizia, mediante comunicazione scritta, all'impresa aggiudicataria, che provvederà a sospendere immediatamente la validità della carta smarrita o rubata ed a sostituire la medesima **entro 8 giorni** dalla comunicazione.

Ogni transazione commerciale effettuata successivamente alla comunicazione di avvenuto smarrimento o furto è da considerarsi priva di efficacia nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

In caso di malfunzionamento o deterioramento della fuel card, l'Amministrazione Comunale comunicherà alla Ditta aggiudicataria i difetti rilevati; questa provvederà alla sostituzione delle stesse ed a renderle operative entro il termine di **8 giorni** dalla comunicazione scritta.

ART. 7

(MODALITA' D'USO DELLA CARTA CARBURANTE)

I conducenti dei veicoli di proprietà comunale potranno effettuare forniture di carburante secondo le modalità riportate al precedente art. 4, tenendo presente che la carta carburante non potrà in nessun caso:

- essere convertita in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- essere utilizzata da persone diverse dai dipendenti e dagli incaricati comunali dotati di pin;
- essere ceduta od in qualsiasi modo commercializzata;
- dare diritto a ricevere beni o prestazioni diverse da quelle previste nel presente foglio condizioni.

ART. 9

(COMPOSIZIONE DEL PARCO MEZZI COMUNALI)

Il numero complessivo di veicoli attualmente in dotazione al Comune di Casale Monferrato è di n. 85 unità.

Le unità sopra indicate sono suscettibili di variazioni a seconda degli acquisti e/o alienazioni che il Comune di Casale Monferrato potrà effettuare nel corso della vigenza dell'appalto.

Tutte le variazioni del parco mezzi saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria per iscritto, al fine di consentire la revoca o l'emissione delle fuel card.

ART. 10 (CONSEGNA DELLE FUEL CARD)

La prima consegna delle fuel card e dei codici Pin dovrà avvenire entro **20 giorni** dal ricevimento della comunicazione scritta contenente l'elenco dei mezzi con le relative targhe suddiviso per servizio di appartenenza e l'elenco degli autisti, con le modalità indicate nella predetta comunicazione.

Per le consegne successive, dovute ad acquisti di nuovi mezzi od a duplicati di carte smarrite, deteriorate o rubate, dovranno avvenire entro **8 giorni** dalla comunicazione scritta.

ART. 11 (IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - OBBLIGHI)

La Ditta aggiudicataria dovrà:

- garantire la fornitura di carburanti a mezzo di distributori stradali;
- mettere a disposizione almeno **due punti di rifornimento** nel territorio del Comune di Casale Monferrato di cui **almeno uno in Città**; i distributori di carburanti non dovranno essere allocati all'interno dell'autostrada;
- assicurare la continuità del servizio durante l'intero anno solare, ivi compresi i turni settimanali e le ferie.

Qualora il fornitore non effettuasse la fornitura, il Comune si riserva la facoltà di acquistare i carburanti altrove, anche a prezzi superiori rispetto a quelli contrattuali, ponendo a carico del fornitore stesso le maggiori spese, senza che occorra alcuna formalità di sorta.

ART. 12 (PERSONALE)

La Ditta aggiudicataria si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme legislative in materia di disciplina del lavoro ed ad ottemperare agli obblighi previsti per legge per quanto attiene al trattamento giuridico, economico, assistenziale, assicurativo e previdenziale manlevando il Comune da ogni qualsivoglia azione, pretesa o richiesta al riguardo.

ART. 13 (SPESE FISCALI E CONTRATTUALI)

Tutte le spese fiscali e contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, relative alla stipulazione del presente contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 13 (PENALITA')

L'Amministrazione comunale si riserva di applicare, salvo quanto previsto al successivo art. 16 "Risoluzione del contratto", previa contestazione scritta degli adempimenti, le seguenti penalità:

- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nel caso di ritardata consegna delle carte carburante rispetto ai termini previsti

- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nel caso di ritardata sostituzione delle carte carburante malfunzionanti, rubate o smarrite rispetto ai termini previsti;
- Euro 150,00 nel caso di prezzi praticati alla pompa in modo difforme rispetto a quanto previsto all'art. 3 del presente foglio condizioni. A seguito dell'applicazione di detta penalità per n. 3 volte, l'Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto.

Le penalità non potranno essere superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta, a mezzo telefax e/o lettera raccomandata A/R dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della predetta nota.

Gli importi delle penalità applicate saranno trattenuti, con semplice atto amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull'ammontare delle fatture emesse in pagamento.

ART. 15

(SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO)

E' fatto espresso ed assoluto divieto di cedere a terzi o di subappaltare, in tutto od in parte, le forniture che costituiscono oggetto del presente contratto. L'eventuale cessione del contratto o subappalto della fornitura daranno diritto al Comune di Casale Monferrato di sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

ART. 16

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 C.C., nonché in via di autotutela rivalendosi sulla Ditta aggiudicataria, a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione, salvo, inoltre, il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, nei seguenti casi:

- Apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta aggiudicataria;
- Messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della Ditta aggiudicataria;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- Interruzione non motivata della fornitura;
- Inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, regolamenti, nonché del presente Foglio Condizioni.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla Ditta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le interruzioni di esecuzione della fornitura per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta, l'Amministrazione, al fine di garantire la prosecuzione della fornitura, si riserva di stipulare un nuovo contratto con la seconda Ditta miglior offerente in sede di gara.

ART. 17
(RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO
AGGIUDICATARIO)

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione Comunale sarà tenuta a rivalersi su tutta la cauzione definitiva, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.

Sarà inoltre addebitata alla Ditta, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altri soggetti.

ART. 18
(MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO)

La fattura emessa con cadenza mensile posticipata dovrà contenere una distinzione degli importi per servizio di appartenenza. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un rendiconto delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento della fattura, indicante:

- Numero o codice della fuel card
- Targa del veicolo
- Data e ora rifornimento
- Tipo di carburante
- Quantità erogata
- Prezzo al litro del carburante scontato al netto dell'Iva
- Importo scontato al netto dell'Iva
- Importo Iva
- Totale complessivo

La liquidazione delle fatture è subordinata alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.), per ottenere il pagamento, l'aggiudicatario dovrà avere completamente e regolarmente effettuato la fornitura e aver risolto ogni eventuale contestazione o controversia. In tal caso i pagamenti delle somme relative alle forniture in oggetto saranno effettuati dal Comune in favore della Ditta a mezzo mandati di pagamento, **entro 60 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della fattura presso il protocollo generale del Comune.

ART. 19
(RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI ED ACCESSO AI DOCUMENTI)

La Ditta aggiudicataria garantisce che i dati personali, di cui verrà in possesso, saranno trattati nel rispetto della riservatezza, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003, senza alcuna finalità eccedente l'oggetto della presente gara.

Al fine di assicurare la dovuta trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità dell'art. 25 della Legge 07.08.1990 – n. 241.

ART. 20
(FORO COMPETENTE)

Al Foro di Casale Monferrato è riservata la competenza esclusiva per la risoluzione di qualsiasi controversia giudiziaria relativa alla esecuzione della fornitura di cui al presente foglio condizioni.

ART. 21
(DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non espressamente previsto nel presente foglio condizioni si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.